



M.T.M. – MOBILITA' E TRASPORTI MOLFETTA S.R.L.

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n. 01 DEL 19/01/2024

Oggetto: **INCARICO LEGALE INERENTE PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE SPETTANZE ECONOMICHE IN FAVORE DEGLI EREDI DELL'EX DIPENDENTE MTM P.B..**

Premesso che

- In data 17/10/2023 è deceduto il nostro dipendente P.B.;
- In data 10/02/2020 presso l'MTM era stato notificato l'atto di pignoramento presso terzi nei confronti del sig. P.B. di cui alla procedura esecutiva esperita presso il Tribunale di Trani e contrassegnata al nr. 307/2020;
- Il medesimo sig. P.B. ha effettuato la cessione del credito in favore di una società finanziaria;
- In data 04/12/2023 è pervenuta nota a firma dell'Avv. Casalino Cosimo Damiano con cui si richiedevano di liquidare le spettanze economiche in favore degli eredi;

Rilevato

che per tutelare l'ente occorre richiedere un parere legale per espletare l'iter teso alla definizione in via stragiudiziale mediante qualunque attività necessaria per l'individuazione delle somme da liquidarsi assegnando al medesimo legale la facoltà di interloquire con corrispondenza epistolare con i soggetti interessati.

APPURATO che

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici,



assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

RITENUTO

perciò di procedere con l'affidamento diretto per il servizio in oggetto;

RICHIAMATO

l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019) con la quale è stata innalzata la soglia, per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

DATO

- atto che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sarà acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Ritenuto

- che all'interno della società non vi sono figure con competenze legali;
- che la società non è dotata di un elenco di professionisti;

Dato atto

- che il compenso spettante al prefato professionista viene determinato:



- secondo quanto previsto dall'art. 13 della Legge n. 247/2012 recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" nonché dal Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 147/2022;
- che il progetto di compenso previsto è pari ad € 2.410,00 più spese generali oltre gli oneri previsti per legge;
- che dall'albo del Comune di Molfetta è stato individuato l'Avv. Sebastiano de Candia del foro di Trani (BT);
- di doversi prendere e dare atto che non ci sono motivi ostativi per la nomina quale legale di fiducia dell'Ente, dell'Avv. Sebastiano de Candia;

Tutto ciò premesso

Considerato che il mutato assetto societario, D.LVO 175/2016 (Testo Unico Partecipate), impone alla società, per garantire la necessaria continuità gestionale ed in conseguenza a tutti gli adempimenti finalizzati ad ottemperare al c.f. "controllo analogo", previsto nel comma 3 dell'articolo 23-bis del D.L. 112/2008, convertito in legge n.133/2008 ed esercitato da parte del Comune di Molfetta proprietario dell'intero pacchetto azionario, deve rispondere ed ottenere agli obiettivi di efficienza ed economicità del servizio;

Considerato, altresì, che la dimostrazione dell'obiettivo di economicità ed efficienza è condizione imprescindibile per garantire la scelta della modalità dell'in house providing come soluzione preferibile per l'espletamento di un Servizio Pubblico Locale e che tale dimostrazione è possibile attraverso la redazione di un piano industriale pluriennale;

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE COMPENSO AVVOCATI IN AMBITO CIVILE

Artt. 1 - 3 e 18 - 27 D.M. 55/2014 aggiornamento delle tabelle al DM 147/22

25. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

FASCIA da € 26.000,01 a € 52.000,00

Compenso 2.410,00 euro oltre Spese generali (15% sul compenso totale), Cassa Avvocati (4%);

Vista



l'urgenza di procedere ad un affidamento di servizio di assistenza legale per le motivazioni di cui in premessa;

Visti:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

Dato Atto:

- che non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico;

Ritenuto

- pertanto, vista l'urgenza, di procedere all'affidamento, dell'incarico di assistenza legale a favore dell'Avv. Sebastiano de Candia, impegnando una spesa di € 2.882,36 per competenze professionali ed accessori di legge, esclusi gli oneri previsti come per legge;

VISTI:

- il Nuovo Codice degli Appalti approvato con D. Lgs. n. 36/2023;
- l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Società;

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente statuto societario;

D E T E R M I N A

- 1) Di ritenere la premessa narrativa, con quanto in essa contenuto, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di procedere all'affidamento del servizio legale all'Avv. Sebastiano de Candia con studio in Molfetta (BA) in Via M. D'Azelio 153 per il patrocinio legale per un importo complessivo pari a di € 2.882,36 per l'attività stragiudiziale di cui in premesse;
- 3) che il compenso spettante al prefato professionista è pari ad €. 2.882,36 comprensivo di oneri ex lege calcolato secondo quanto previsto dall'art. 13 della Legge n. 247/2012 recante la "Nuova disciplina



dell'ordinamento della professione forense" nonché dal Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 147/2022;

- 4) Di dare atto altresì, che qualora si manifestino esigenze eccezionali, ad oggi non preventivabili e puntualmente documentate si potrà procedere ad integrazioni dell'attuale impegno di spesa;
- 5) Di disporre che l'Avv. Sebastiano de Candia, assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i, dichiarando espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della citata L. 136/2010;
- 6) di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on- line e di Amministrazione Trasparente esclusivamente per opportuna pubblicità e trasparenza;
- 7) Stabilire che il responsabile del Procedimento è il sottoscritto Amministratore Unico della società, l'Avv. Gerardo Gaetano Raffaele Serino;
- 8) Di trasmettere copia del presente provvedimento a:
 - Organo di Controllo interno;
 - Organo di Controllo analogo;
 - al professionista incaricato;

La presente disposizione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/6/2013 n. 196 "Codice in materia di protezione dati personali".

L'Amministratore Unico MTM srl

l'Avv. Gerardo Gaetano Raffaele Serino